



ALLEGATO B alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016

pag. 1/2

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 541 del 29/7/2015

Oggetto: BERGANTINO S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi e impianto di trattamento in Comune di Bergantino – Comune di localizzazione: Bergantino (RO) – Comuni interessati: Legnago e Cerea (VR) , Melara (RO) - Procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

PREMESSA

In data 7/8/2014 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla società Bergantino S.r.l. con sede legale a Treviso (TV) in Via Feltrina 230/232 (C.F. 04668260260), domanda di procedura di V.I.A e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. 338034 del 7/8/2014.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 1/7/2015, è stato espresso ad unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, i cui contenuti si richiamano in toto (parere n. 535), per le seguenti motivazioni:

- L'intervento in esame, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal sopravvenuto vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015.

L'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, divenuto cogente a seguito della sua approvazione e successiva pubblicazione sul BUR del 1 giugno 2015, impone l'incontrovertibile impossibilità di accoglimento della domanda presentata in ragione della preclusione oggettiva costituita dalla portata dell'art. 15, Allegato A, del Piano stesso.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale, hanno comunicato alla società Bergantino S.r.l., con nota prot. n. 272269 del 2/7/2015, successivamente rettificata con nota prot. n. 284890 del 10/7/2015, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La società Bergantino S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai succitati motivi ostativi, con nota del 6/7/2015, ricevuta con prot. n. 278889 del 6/7/2015, con la quale comunica che : *“Si riscontra la nota prot. n. 272269/2015, per comunicare che la scrivente ritiene che le norme del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali – approvato con DCR n. 30 del 29/4/2015 – ivi richiamate non possono costituire motivo ostativo all'approvazione del progetto in esame”*.

Valutato che quanto evidenziato dal proponente con la nota del 6/7/2015 non fornisce alcun idoneo elemento per una rivalutazione del parere negativo espresso e comunicato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Vice-Presidente, del Dott. Nicola Dell'Acqua e dell'Arch. Antenore Quaglio, Componenti esperti della



ALLEGATO B alla Dgr n. 61 del 27 gennaio 2016

pag. 2/2

Commissione e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona, esprime all'unanimità dei presenti

parere non favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per la seguente motivazione:

- L'intervento in esame, non risulta ammissibile e quindi autorizzabile in forza di quanto stabilito dal sopravvenuto vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015.
L'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, divenuto cogente a seguito della sua approvazione e successiva pubblicazione sul BUR del 1 giugno 2015, impone l'incontrovertibile impossibilità di accoglimento della domanda presentata in ragione della preclusione oggettiva costituita dalla portata dell'art. 15, Allegato A, del Piano stesso.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Dott.ssa Agnese Rosa

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

VISTO: Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia